

N. SIUS 2017 / 1211 - TDS PERUGIA
N. SIEP 2016 / 35 - PM SPOLETO

Ordinanza N. 2018/261



TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI PERUGIA

E-mail: esecuzione.tribsolv.perugia@giustiziacert.it

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2018/261, emessa in data 21-02-2018 e depositata in Cancelleria in data 26-02-2018, relativo a [REDACTED], ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di PERUGIA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Ufficio di Sorveglianza di SPOLETO per quanto di competenza
- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di SPOLETO per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.
- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di ROMA - per quanto di competenza
- D.A.P. Provveditorato Regionale Toscana Umbria per quanto di competenza FIRENZE
- D.A.P. presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia per quanto di competenza
- all'avv. MARGARITELLI MONICA - VIA DELLE PROME N° 5 C/O STUDIO ZUCCACCIA GIANCARLO - PERUGIA
- Casa Circondariale di TERNI STRADA DELLE CAMPORE N.32 per la notifica a [REDACTED]

PERUGIA, 28-02-2018

RIF. Sentenza N. 2016/51 Reg. Gen., emessa in data 14-06-2016 da Gup Presso Tribunale Ordinario SPOLETO,
N. SIEP 2016 / 35 - PM SPOLETO

IL SOVRINTENDENTE P. P.
Oliviero IACONI

Ord. 26/2018



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. Nicla Flavia Restivo	Presidente est.
dott. Beatrice Cristiani	Magistrato sorv.
dott. Bianca Maria Cenci	Esperto
dott. Marzia Gervasi	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui all'udienza in data 21.2.2018, la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento di sorveglianza iscritto al n. SIUS 2017/1211, promosso su reclamo del PM, avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 28.6.2017 con cui si accoglieva il reclamo generico, art 35 bis O.P. , proposto dal detenuto [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], detenuto presso C.C. Terni e sottoposto al regime differenziato ex art 41 bis ord. pen. e disapplicava la circolare DAP n. 3651/6101 e le altre disposizioni amministrative e autorizzava il colloquio individuale con il Garante Regionale senza vetro divisorio e controllo auditivo del detenuto .

OSSERVA

Reputa il Tribunale che il reclamo proposto dal PM in data 13.7.2017 e dal Ministero di Giustizia in data 7.7.2017 il cui rappresentante non è comparso in udienza , avverso l'ordinanza del Magistrato Sorveglianza Spoleto non possa essere accolto e, per l'effetto, debba confermarsi l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 27.6.2017 .

In esito all'udienza celebrata ex art 35 bis O.P. il Magistrato di sorveglianza di Spoleto disponeva che, disapplicata la circolare Dap e tutte le disposizioni amministrative difformi, fosse consentito al detenuto in regime art 41 bis o.p. di svolgere colloqui individuali con il "Garante dei detenuti" senza il vetro divisorio e senza controllo uditivo e senza che eventuali colloqui fossero computati nel numero massimo consentito dall'art 41 bis o.p. comma 2 quater lett.B.

Il PM ed il Ministero hanno proposto reclamo avverso tale decisione osservando :

-che la disciplina dei colloqui è dettata dall'art 41 bis o.p. comma quater lett. B) introdotta con L.23.12.2002 e che, in caso di contrasto con le norme generali, le disposizioni del 41 bis o.p. , in aderenza al principio di specialità di cui all'art 14 disp. sulla legge prevalgono sull'art. 18 o.p. e prevalgono anche sulle modalità dei colloqui con il garante ed a maggior ragione sull'art 37 reg. esec. in quanto norma ad essa subordinata ;

-che l'art 18 comma 1 o.p. è applicabile solo ai detenuti comuni e che le questioni giuridiche affrontate dal magistrato con l'applicazione della legge n.10 del 2014 sono state dettate esclusivamente per il Garante nazionale , laddove quello locale costituirebbe una diversa figura che non può che avere riferimento alla verifica della fruizione dei diritti e dei servizi la cui tutela è di competenza dell'ente locale di cui costituisce promanazione ;

-che la diversa formulazione dell'art 18 c. 1 (in cui si parla di garante) e dell'art 67 c. 1 lett 1 bis o.p. (in cui si parla di garanti comunque denominati)non consente di estendere il diritto al colloquio sui contorni del diritto di visita ;

-che il diritto al colloquio col garante del detenuto è diritto suscettibile di sua strumentalizzazione da parte del detenuto e per i suoi sodali in libertà nel senso che sussiste un potenziale rischio di esercizio di illecite pressioni sul contatto perché si faccia latore di messaggi con finalità altrettanto illecite.

- il garante regionale non può essere attributario di funzioni di verifica nei confronti dell'Amministrazione Penitenziaria , la cui normazione è assegnata unicamente allo Stato , ma essendo figura che la L. regionale 9.4.2015 n. 11 introduce nell'ambito di un testo unico in materia sanitaria persegue finalità di carattere sanitario ;

Premesso ciò per precisare la natura , le finalità dell'istituzione e le funzioni del garante regionale occorre richiamare che :

-nell'ordinamento penitenziario gli è conferito dall'art 67 lett. 1 bis o.p. il potere di visita senza autorizzazione negli istituti penitenziari ;

- all'art 18 o.p. è previsto il diritto del detenuto a svolgere colloqui con il garante dei diritti in apposito locale, sotto il controllo a vista ma non uditivo del personale polizia penitenziaria;

- all'art 35 o.p. a seguito del DL 146/2013 conv. in L 10/2014 , è previsto il diritto del detenuto a rivolgergli istanze o reclami in forma orale o scritta anche in busta chiusa.

Sul punto inoltre va richiamata una precedente ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia ,in data 27.10.2015 che , disapplicando la circolare ministeriale 3651/6101, ribadiva che il Garante regionale può svolgere tanto le interlocuzioni durante le visite in istituto quanto ,ai sensi dell'art 18 o.p. i colloqui individuali con la persona senza particolari vincoli , con riguardo ai detenuti in posizione di definitivi e con garanzia della riservatezza mediante solo controllo visivo e non uditivo , fatto salvo però per quanto concerne i sottoposti a regime differenziato di cui all'art 41 bis o.p. che dovrebbero fruirne con vetro divisorio a tutta altezza e video audio registrazione .

Nell'ordinanza del magistrato di Sorveglianza di Spoleto oggetto del presente reclamo si ribadisce che , come affermato dalla Direzione C.C. Terni, per i colloqui individuali con i garanti locali oltre che con il garante nazionale, trova piena applicazione la disciplina dell'art 18 o.p. ciò sul presupposto normativo che la disposizione prevede che i detenuti e gli internati possono effettuare i colloqui con i congiunti, con altre persone "nonché" con il garante, segno evidente che tale locuzione intende prevedere una categoria di soggetti diversa dai precedenti .

Nell'illustrare poi l'art 37 reg. esec. si rileva , riguardo ai colloqui, quali siano le modalità per ottenere l'autorizzazione e quando sia competente l'autorità giudiziaria o amministrativa specificando che, in caso di colloqui con terze persone che non siano congiunti o conviventi, gli stessi sono autorizzati quando ricorrano ragionevoli motivi .

Da tale disciplina sembra doversi dedurre che il legislatore ha tenuto distinte le persone diverse dai familiari da quella dei garanti come si evince dall'inserimento della dizione "nonché" al primo comma dell'art 18 o.p. .

Non si reputa ,tuttavia , applicabile l'intera disciplina dell'art 37 Reg Esec. ai colloqui visivi con i garanti perché in una doverosa interpretazione degli istituti, aderente con gli scopi e le funzioni per cui gli stessi sono stati introdotti , non risulterebbe coerente con le finalità di tutela dei diritti delle persone detenute prevedere che lo svolgimento del colloquio individuale del detenuto con il garante sia sottoposto ad un'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, subordinata anche solo alla sussistenza di ragionevoli motivi .

Occorre ricordare, infatti, quale sia la funzione svolta dal Garante quale derivante dalla normativa e soprattutto le finalità dell'incontro del ristretto con tale autorità che è preposta alla vigilanza sulle condizioni detentive delle persone private di libertà personale, al pari del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art 75 Reg. esec., ha un preciso obbligo di incontrare periodicamente i detenuti a colloquio individuale, colloqui che non vanno certo computati nel numero di quelli consentiti con i familiari o terze persone.

La finalità dell'incontro del detenuto con il Garante è, quindi, quella di essere interpellato proprio perché verifichi le situazioni detentive del soggetto privato della libertà personale, il trattamento operato dall'Amministrazione Penitenziaria e qualunque eventuale possibile abuso, per tali ragioni è necessario che venga tutelata la piena libertà di espressione del detenuto che solo una condizione di riservatezza dell'incontro può garantire.

Né può sostenersi che esistano piani diversi di tutela del detenuto, delimitati ad ambiti di materia predefiniti e comunque ancorati su basi territoriali di tutela, posto che la figura del garante nazionale è stata istituita (con L. 21.2.2014 n. 10) ovvero successivamente a quella dei garanti regionali che ha comportato l'introduzione di provvedimenti normativi al fine proprio di introdurre nelle legge penitenziaria strumenti necessari ai garanti territoriali per svolgere pienamente il ruolo loro assegnato di controllo e di verifica sull'esecuzione della pena e delle misure limitative della libertà personale, nonché sul rispetto dei diritti delle persone reclusi.

Ancor prima che venisse istituito il garante nazionale -con d.l. 23.12.2013 n. 146 conv. In L. 21.2.2014 n. 10 - un gran numero di garanti è stato istituito da Enti locali come espressione di diffusa e avvertita attenzione verso la situazione delle carceri e delle persone ristrette.

Quanti agli strumenti si tratta della visita senza preventiva autorizzazione, ex art 67 lett 1 bis o.p., proprio al fine di consentire un controllo pronto ed efficace. La visita non viene preannunciata e suppone una facoltà di accesso e permette di verificare le condizioni della struttura detentiva e delle persone rinchiusi indipendentemente da alcuna segnalazione.

Tale disciplina ha inteso sottrarre alla autorizzazione della amministrazione penitenziaria l'ingresso dei garanti in Istituto.

Avendo avuto un ruolo ed un riconoscimento molto prima del garante nazionale i garanti regionali si sono già trovati ad esercitare quei poteri di verifica delle situazioni detentive del ristretto ad affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei

detenuti , all'esecuzione della pena , al reinserimento sociale e più in generale quindi volti alla tutela dei diritti fondamentali della persona .

Se si analizzano poi quali funzioni siano attribuite al Garante nazionale, si nota come lo stesso riceva poteri di impulso dai garanti regionali sui quali ha assunto funzioni di coordinamento ma non di esclusività di materia , dimostrando quindi che la materia attribuita ai garanti regionali rimane quella di ampia tutela del tutto analoga a quella del Garante nazionale .

D'altra parte se l'esercizio del potere coercitivo dello Stato prevede la necessaria limitazione della libertà personale dell'individuo , qualunque vicenda che sia attinente alla compressione non autorizzata o alla limitazione o alla lesione di tale bene giuridico tutelato a livello costituzionale laddove tale violazione sia avvenuto al di fuori di disposizione di legge deve essere quanto prima segnalato da quelle istituzioni che, proprio per la natura di rappresentanza di enti locali territoriali , quali i Garanti regionali, possano monitorare con più rapidità la situazione e porvi rimedio .

Premesso ciò è pacifico che gli articoli 18 e 67 o.p. si riferiscano a qualunque detenuto e qualunque luogo detentivo ,senza esclusione alcuna , ed è inoltre pacifico che le norme citate si riferiscano a tutti i Garanti ed ,in primo luogo, a quelli locali che sono stati riconosciuti molto prima dell'istituzione del Garante nazionale . Anzi i Garanti locali , come accennato, per la loro vicinanza sul territorio potrebbero intervenire più prontamente rispetto al garante nazionale .

Da ciò discende che qualunque detenuto ha diritto a svolgere un colloquio riservato (ovvero privo di controllo auditivo) con l'autorità garante territoriale senza che sia necessaria alcuna autorizzazione a svolgerlo da parte della Amministrazione e senza che tale colloquio debba essere contato nel numero di quelli consentiti al detenuto, mensilmente, con i familiari e con terze persone .

Premesso ,quindi, il richiamo alla generale disciplina dei colloqui con i detenuti comuni e con quelli appartenenti al circuito di cui all'art. 4 bis e 41 bis o.p. , non risultano previste regole particolari per i colloqui con il Garante ed i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis , tuttavia tale omissione non può avere la conseguenza che tali colloqui con il garante territoriale non debbano ritenersi possibili, atteso che il Garante è figura "di garanzia" per tutti i detenuti .

Anzi tenuto conto del particolare regime di detenzione dei sottoposti al 41 bis o.p. , trattandosi di persone ristrette in regime differenziato *in peius* ,in realtà era necessaria una presenza ed un monitoraggio di tale regime detentivo superiore ad altre ipotesi , anche al fine della puntuale verifica se le restrizioni comprimano ulteriormente i diritti dei detenuti, già particolarmente compressi .

Nella circolare del DAP si raccolgono le disposizioni impartite circa la modalità di svolgimento delle visite previste dall'art 67 o.p. ,e dopo avere precisato che l'elenco contenuto nel comma 1 di detta articolo è tassativo dedica uno spazio ai garanti dei diritti dei detenuti che possono accedere in istituto senza autorizzazione ed interloquire con i detenuti,precisando che tali interlocuzioni non sostanziano colloqui in senso tecnico ex art 18 o.p. .

Desti perplessità l'indicazione della tassatività dell'elenco dei soggetti autorizzati all'ingresso e soprattutto le espressioni interloquire o interlocuzione che non si sostanzino in colloqui . Tale perplessità discende dal fatto che i garanti sono ricompresi nell'elenco di cui all'art 18 o.p. e si aggiungono ai congiunti ed alle terze persone nell'elenco predetto.

Infatti a norma dell'art 18 O.P. vi sono tre categorie di soggetti che possono avere colloqui con i detenuti ovvero i congiunti e familiari , le terze persone ed il Garante , la regola generale è quindi quella che non si possono estendere ad una delle categorie le previsioni stabilite per un'altra .

In particolare se per le terze persone occorre un'autorizzazione della Direzione non è ragionevole ritenere che detta autorizzazione occorra anche per il Garante atteso che, se l'ordinario interlocutore di questi è la Direzione , sarebbe irragionevole pensare che la stessa Direzione stabilisca la meritevolezza o meno dell'accesso in carcere al Garante finalizzato proprio alla verifica dei poteri esercitati dalla stessa all'interno dell'Istituto creando un circolo vizioso con conseguente elusione delle finalità cui l'istituto del Garante era previsto.

Se inoltre la finalità dei colloqui con i familiari è quella di consentire di mantenere rapporti con la famiglia (art 28 o.p.) , questa finalità ed il favore con cui detti rapporti sono visti in quanto il valore della famiglia è provvisto anche di tutela costituzionale, non debbono inoltre essere attenuati dall'introduzione della figura del Garante , figura di per sé finalizzata ad incrementare piuttosto che a ridurre gli spazi di tutela e di assistenza del detenuto , sia per la presentazione di reclami orali , che per la possibilità di raccontare al Garante le situazioni

relative alla vita in carcere o più strettamente personali al Garante che valuterà se e quali iniziative assumere .

E' dunque contraddittorio sostenere che , se da un lato è introdotta una figura che attribuisce maggiori spazi di tutela al detenuto , contemporaneamente possa derivare al detenuto stesso una diminuzione della possibilità di incontro dello stesso con i propri familiari , i benefici infatti se concessi si aggiungono l'uno all'altro e non possono certo sostituirsi gli uni agli altri soprattutto in campi così distinti tra loro .

Nel caso di specie ██████████ è sottoposto al regime differenziato ex art 41 bis o.p. che, come noto, prevede peculiari limitazioni alle ordinarie regole di trattamento che si pongano in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza e cioè impedire i collegamenti dei detenuti con i gruppi di criminalità organizzata all'esterno .

Pertanto la disposizione dell'art 41 bis comma 2 quater lett. B) o.p. prevede che il detenuto non possa effettuare più di un colloquio al mese con i familiari o conviventi essendo vietati salvo casi eccezionali, quelli con persone diverse. Tali colloqui sono sottoposti a videoregistrazione ed a registrazione audio .

Queste limitazioni, tuttavia, non si applicano ai colloqui con i difensori , colloqui che non possono soffrire di alcuna limitazione sia sotto il profilo autorizzativo che quantitativo .

Nel caso di specie la C.C. di Terni ha consentito il colloquio individuale con il Garante regionale computando tale colloquio in quello consentito una volta al mese con i familiari e disponendo l'effettuazione dello stesso in saletta con vetro a tutta altezza ed audio video registrazione .

Orbene tale modalità di fruizione del colloquio determina obiettivamente un grave pregiudizio all'esercizio del diritto del detenuto al colloquio con il Garante , non conferente con le finalità del regime differenziato quali sopra delineate (le esigenze di ordine e sicurezza e cioè quella di impedire i collegamenti dei detenuti con i gruppi di criminalità organizzata all'esterno) e dunque costituisce un limite ingiustificato, mediante un'interpretazione normativa in contrasto con quella offerta dagli artt. 18 o.p. e 37 reg. es. che tali limitazioni espressamente non prevedono .

Le limitazioni ai colloqui previste dall'art 41 bis o.p. riguardano tanto i profili soggettivi (in quanto gli stessi possono effettuarsi solo con i familiari ed eccezionalmente con terze persone) e quantitativi (essendo limitati ad un solo colloquio al mese).

Se è pur vero che l'art 41 bis o.p. attribuisce al Ministro della Giustizia di sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti ed internati, perché correlato alla pericolosità degli stessi, tale norma non risulta attribuire in toto alla competenza ministeriale i contenuti del trattamento applicabile ai detenuti portatori di pericolosità sociale qualificata né ha dettato una regolamentazione speciale che si sovrapponga a quella ordinaria.

Anzi dalla recente legislazione normativa sull'art. 41 bis si ricava che tale istituto, i cui ambiti e definizione sono stati sottratti alla definizione dell'autorità amministrativa, risulta regolato dalla legge sia sotto il profilo della proporzionalità tra la restrizione operata al regime ordinario e lo scopo di prevenzione cui la misura è finalizzata e quanto al contenuto del regime stesso.

Discende da ciò che non possono essere previste ulteriori limitazioni oltre quelle previste salvo che derivino da un'incompatibilità della norma ordinamentale con i contenuti del regime differenziato (confr. In tal senso Cass.24.6.2013, Mandalà).

Poiché l'art 41 bis o.p. non si occupa dei colloqui con il Garante dei detenuti debbono applicarsi le ordinarie regole dell'ordinamento penitenziario in quanto non si manifestano incompatibili con i contenuti tipici del regime differenziato.

L'art 41 bis al comma 2 quater lett.b) si occupa, infatti, dei colloqui con i familiari e conviventi con terze persone e con i difensori, questi ultimi ormai previsti senza limiti quantitativi a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale.

I colloqui con il Garante non possono ritenersi ricompresi in quelli con terze persone né può ritenersi applicabile l'art 37 reg. esec., posto che una tale interpretazione concreterebbe una irragionevole disparità di trattamento nel diritto ad accedere al colloquio riservato tra i detenuti comuni ed i detenuti ristretti in regime differenziato, con conseguente violazione art 3 Cost. inoltre concreterebbe una violazione alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, quale quello della conformità ad umanità dei trattamenti in corso di pene e rispondenza degli stessi alla funzione di rieducazione del condannato, laddove il colloquio fosse sottoposto ad autorizzazione da parte dell'amministrazione penitenziaria.

Inoltre l'imposizione di limiti quantitativi ai colloqui con il garante che ha funzione di tutela extragiurisdizionale dei diritti delle persone ristrette, contrasterebbe con l'art 27 Cost. finendo per incidere poi sulla stessa umanità del trattamento ove si pone il detenuto di

fronte alla scelta di rinunciare ad un colloquio con i propri familiari (già limitati ad uno al mese) per potere avere un colloquio con il garante con cui tra l'altro potrebbe necessitare di più di un colloquio al mese per le problematiche affrontate .

Parificare il colloquio con il Garante con quello con i familiari è ,all'evidenza, in contrasto con il bene giuridico della tutela degli affetti e dei rapporti del detenuto con la famiglia che costituisce il fulcro del trattamento penitenziario , tanto è che è la sua tutela è prevista anche per i detenuti sottoposti al peculiare trattamento limitativo del 41 bis .

Trattandosi di valore protetto a livello costituzionale anche dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. che tutelano la famiglia fondata sul matrimonio e su altre forme , i diritti dell'uomo sia come individuo che nelle formazioni sociali (art 2 Cost.) , i doveri verso i figli e le relazioni con i figli, il valore della maternità/paternità non è concepibile che in una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge , un detenuto debba essere costretto per far valere eventuali pretese di osservanza di norme trattamentali e detentive a scegliere tra il dover subire una pesante limitazione ai suoi rapporti con la famiglia o avere un colloquio con il garante e pertanto si creerebbe una irragionevole compressione di beni giuridici fondamentali .

Il sottoporre il colloquio con il garante a registrazione e al computo nel numero di quelli fruibili mensilmente non trova inoltre alcun fondamento nella legge penitenziaria , nel regolamento di esecuzione né nelle circolari su cui le direzioni hanno fondato le loro decisioni .

Infatti il legislatore riconoscendo il garanti territoriali e costituendo il garante nazionale ha inteso introdurre una figura di garanzia e di controllo disciplinandone le funzioni ed i poteri non ha inteso escludere alcuni soggetti o taluni istituti o sezioni dell'istituto .

La legge penitenziaria e la L.10/2014 contengono disposizioni di carattere generale che riguardano tutte le persone private della libertà personale senza esclusione alcuna . Nell'art 67 o.p si parla di istituti penitenziari e nell'art 67 bis o.p. si chiarisce che tali disposizioni sono estese anche alle camere di sicurezza al pari luogo di privazione della libertà personale .

Le limitazioni al colloquio con il garante costituiscono grave limitazione ai diritti del detenuto e non trovano alcun fondamento , infatti l'art 37 reg. esec. , anche dopo l'introduzione del garante non ha subito modifiche a conferma del fatto che tale norma non si applica ai colloqui con il Garante .

Il dato normativo impone di ritenere che i Garanti hanno diritto ad avere colloqui coi detenuti ai sensi dell'art 18 o.p. ,con qualunque detenuto, qualunque sia il regime cui è sottoposto nonché ad effettuare visite ai sensi dell'art 67 o.p..

Di recente con la circolare adottata il 1 ottobre 2017 n. 3676/6126 si è mirato a disciplinare ogni aspetto della vita detentiva delle persone sottoposte a regime differenziato *in peius* , di cui all'art 41 bis o.p. dedicando spazio anche ai garanti all'art 16.6 .

Tale articolo è assai scarno tuttavia rinvia per il garante nazionale alla circolare n. 3671/6121 del 18 maggio 2016 mentre per i garanti regionali riproduce quanto previsto dalla circolare del 2013 senza nulla aggiungere in ordine ai colloqui che pure ex art 18 possono essere svolti. Deve tuttavia ritenersi che la circolare del 2013, avendo portata generale in materia di svolgimento di visite agli istituti penitenziari, deve ritenersi fatta salva anche se non espressamente richiamata .

Tuttavia ,l'assenza nella circolare di ogni riferimento fatto all'art 18 o.p. non può portare ad escludere i colloqui coi garanti territoriali .

L'ordinamento penitenziario, come in precedenza accennato, è sul punto inequivoco ovvero gli artt. 18 e 67 o.p. si riferiscono a qualunque detenuto ed a qualunque luogo detentivo senza alcuna esclusione. E' altresì pacifico che le norme si riferiscano a tutti i garanti ed in primo luogo a quelli regionali che sono stati riconosciuti molto prima del garante nazionale .

Si potrebbe obiettare che la diversa disciplina accolta nella circolare risponde alle finalità del regime differenziato che mira ad impedire ogni contatto tra i detenuti e gli internati e l'organizzazione di appartenenza .

Una tale opinione , peraltro espressamente dichiarata nei motivi di reclamo del PM che adombra il pericolo attraverso il Garante territoriale di collegamenti all'esterno con il sodalizio di appartenenza , appare ad avviso del Tribunale fondata su immotivati quanto apodittici indici di sospetto, privi di riscontri obiettivi , ovvero che il Garante regionale in quanto emanazione di enti territoriali locali ,operando nell'ambito territoriale in cui è compreso il luogo detentivo del ristretto, possa essere più facilmente "avvicinato" e quindi "strumentalizzato "dal detenuto e ,soprattutto, dai suoi sodali rimasti in libertà e possa veicolare all'esterno comunicazioni non consentite con potenziale rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza.

Tale opinione non trova alcun ragionevole fondamento ed obiettivo dato di riscontro dal momento che non tiene conto del fatto che il DAP cura in modo specifico la dislocazione sul territorio nazionale dei soggetti sottoposti a 41 bis o.p. avendo riguardo proprio ad assegnarli ad Istituti penitenziari distanti geograficamente dai luoghi di provenienza e ,soprattutto, dai luoghi di operatività del sodalizio criminale di appartenenza del condannato .

Un'interpretazione così restrittiva ,fondata sul gravissimo sospetto che il Garante possa prestarsi a fungere da intermediario con riguardo ai colloqui con il Garante regionale si pone, inoltre, in aperto contrasto con l'attuale interpretazione normativa di maggiore favore data dalla Corte Costituzionale per i colloqui dei detenuti con i propri difensori ,dove superando il sospetto e tale rischio ha escluso che potesse essere fronteggiato mediante limitazioni ai colloqui in termini quantitativi e di ascolto e registrazione .

Infine quanto alla necessaria riservatezza del colloquio ed al divieto di ascolto si osserva che l'art 35 o.p. prevede che (dopo la novella del 2013) ai Garanti possano esser inoltrati reclami in forma orale o scritta ed anche in busta chiusa di tal chè appare illogica , incoerente ed ingiustificata qualsivoglia lettura restrittiva delle disposizioni che concernono i colloqui con il Garante quando già è prevista la possibilità per il detenuto di esporre in via del tutto riservata al Garante questioni da sottoporre alla sua attenzione .

Infatti la corrispondenza inoltrata al Garante ex art 18 o.p. non è sottoposta al visto di controllo della A.G proprio grazie al richiamo fatto all'art 35 op. .

Gli artt. 37 reg. esec. e 41 bis comma 2 quater lett b) o.p. non sono applicabili in coerenza con il resto della disciplina .

In conseguenza di tutto quanto esposto va ritenuto che per il colloquio con il Garante regionale non occorre l'autorizzazione dalla Direzione e che l'eventuale colloquio non intacca il monte mensile dei colloqui previsti per i detenuti in regime di 41 bis con i familiari , infine che il colloquio deve essere riservato e qualunque altra interpretazione non può che essere ritenuta difforme dalla legge .

Il reclamo proposto deve essere respinto atteso che i suoi motivi fondano su una forzata distinzione tra le figure di Garante Nazionale e Garante locale che non trova alcuna giustificazione essendo gli stessi finalizzati alla tutela degli stessi beni giuridici peraltro la decisione del Magistrato non si è di fatto ispirata alla legge n. 10 del 2014 , ma piuttosto

all'assenza di previsione di norme recettive riferibili ai colloqui con il Garante , sia esso nazionale o locale e ai principi di ragionevolezza .

Tale principio come condivisibilmente affermato , consente di escludere che l'accesso al reparto del 41 bis sia soggetto all'approvazione della Direzione, che è il diretto interlocutore del Garante e che la equiparazione del colloquio con il Garante a quello con i familiari abbia la conseguente elisione , per il mese in cui verrebbe effettuato, della possibilità di vedere i familiari , per detenuti che già li vedono in termini considerevolmente ridotti ovvero quelli appartenenti al circuito del 41 bis , se li vedano ulteriormente ridurre .

Tale interpretazione contrasta con quei principi cui tutta la regolamentazione penitenziaria è finalizzata , anche a fini trattamentali, ovvero quella di favorire i rapporti con la famiglia .

Inoltre deve ribadirsi che la figura del Garante costituisce per tutti i detenuti- poiché non diversamente stabilito e comunque non differenziandoli perciò prescindendo dal circuito di detenzione - un'ulteriore garanzia di tutela dei loro diritti che è l'unica interpretazione che può essere data conformemente alla Costituzione ed alle norme sovranazionali .

Discende, pertanto, il rigetto del reclamo proposto.

P.Q.M.

Sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale ,

Visti gli art. 35 bis , 70 O.P. , 666 c.p.p.

RIGETTA

Il reclamo proposto dal PM avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 27.6.2017 con cui accoglieva il reclamo proposto dal detenuto [REDACTED] e per l'effetto

DISPONE

Che ,disapplicata la circolare dipartimentale 3651/6101 del 7.11.2013 e le altre disposizioni amministrative che lo vietano ,sia consentito al detenuto in regime differenziato ex art 41 bis o.p. di svolgere ove ne abbia interesse colloqui individuali con il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale in stanze senza vetro divisorio e senza controllo auditivo e senza che i detti colloqui siano computati nel numero massimo consentitogli con i familiari e terze persone dagli artt. 37 reg. esec. e 41 bis comma 2 quater lett. b) ord. pen..


MANDA

Alla Cancelleria per le comunicazioni come per legge.

Così deciso in PERUGIA, nella camera di consiglio del 21.2.2018

Il Presidente est.

Il Magistrato di Sorveglianza
Nicla Flavia Restivo



Depositata in Cancelleria 26-2-2018

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Vincenzina Gradassi)

